



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 543/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
20/04/2020 U-rsp/2804/2020



Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/Consulte
territoriali degli Ordini degli
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015): pubblicazione della
RTV asili nido.
Stato dell'arte delle RTV.

Cari Presidenti,

sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2020 è stata pubblicata la Regola Tecnica Verticale (RTV) sugli asili nido, con Decreto del Ministero dell'Interno 6 aprile 2020, recante: *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.*

Si tratta della sesta RTV, per specifiche attività soggette al controllo dei VVF, che viene integrata alla RTO del Codice con l'aggiunta del capitolo "V.9 – Asili nido".

La nuova RTV, di cui si allega copia, che entrerà in vigore il 29 aprile 2020, si potrà applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti e sarà alternativa alla regola tecnica prescrittiva emanata con Decreto 16 luglio 2014.

Riteniamo utile riportare di seguito lo stato dell'arte delle RTV.

RTV in vigore:

- V.4: uffici
- V.5: attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6: autorimesse
- V.7: attività scolastiche
- V.8: attività commerciali
- V.9 asili nido (29/04/2020)

RTV in attesa di pubblicazione:

- *Autorimesse (aggiornamento e revisione della V.6)*
- *Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati*
- *Edifici di civile abitazione*
- *Strutture sanitarie*

RTV in lavorazione:

- *Attività di intrattenimento e di spettacolo*
- *Stoccaggio e trattamento rifiuti*
- *Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi*

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: c.s.d.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-

le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A02147

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 2020.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;



Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 174 del 29 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020 recante «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 57 del 6 marzo 2020;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido;

Ritenuto, altresì, necessario correggere alcune classificazioni dei capitoli V.4 e V.7 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Decreta:

Art. 1.

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.9 - Asili nido», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all'art. 1.

2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».

3. All'art. 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».

4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera: «s) decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»».

Art. 4.

Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. È approvato l'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2020

Il Ministro: LAMORGESE



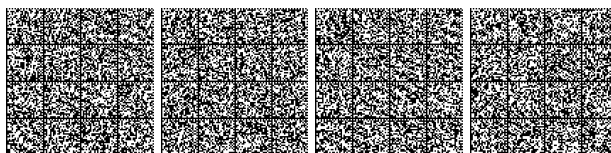
ALLEGATO I

(articolo 1)

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V. 9 Asili nido

Campo di applicazione.....	
Definizioni	
Classificazioni	
Valutazione del rischio di incendio.....	
Strategia antincendio.....	
Reazione al fuoco	
Resistenza al fuoco	
Compartimentazione	
Esodo	
Gestione della sicurezza antincendio	
Controllo dell'incendio	
Rivelazione ed allarme	
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	



V.9.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30.

Nota Ai fini della presente RTV le "persone presenti" di cui al punto 67 del d.P.R. n. 151 del 2011 sono da intendersi quali *occupanti*.

V.9.2 Definizioni

1. Bambini: occupanti di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.
2. Asili nido: strutture educative destinate ai *bambini*.
3. Attestato di idoneità tecnica: attestato previsto dall'articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609.

V.9.3 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, gli asili nido sono classificati come segue:
 - a. in relazione alla massima *quota dei piani* h:
HA: ≤ 12 m;
HB: $12\text{ m} < h \leq 32$ m;
HC: $32\text{ m} < h \leq 54$ m;
HD: $h > 54$ m.

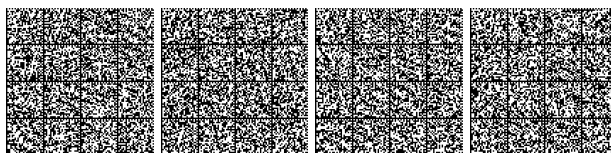
2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:
 - a. TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
 - b. TB: aree destinate ad uffici o servizi;

Nota Per servizi si intendono, ad esempio: servizi igienici, ambulatori, spogliatoi, ... Per servizi non sono da intendersi aree destinate ad impianti.

- c. TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia presenza di impianti a gas;
 - d. TM1: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico $q_f > 300$ MJ/m²;
 - e. TM2: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico d'incendio specifico $q_f > 900$ MJ/m²;
 - f. TO: aree destinate a spazi comuni;
 - g. TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
3. Sono considerate *aree a rischio specifico* (capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività: aree TM2.

V.9.4 Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.



3. La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini, ...), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo (capitolo S.4) e della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5).

V.9.5**Strategia antincendio**

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 4.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre *regole tecniche verticali*, ove pertinenti.
3. Non sono ammesse aree a rischio per atmosfere esplosive.
4. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.9.5.1**Reazione al fuoco**

1. Nelle aree TA sono ammessi solo materiali del gruppo GM1.

Nota I corredi personali dei bambini (es. coperte, copriletti, cuscini, ...) ed i giochi non sono da considerarsi *materiali*.

V.9.5.2**Resistenza al fuoco**

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere comunque inferiore a quanto previsto in tabella V.9-1:

Compartimenti	Attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30	60		90
Interrati	60			90

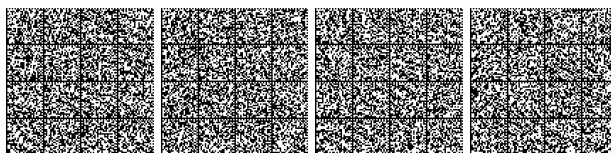
Tabella V.9-1: Classe di resistenza al fuoco

V.9.5.3**Compartimentazione**

1. Le aree TA devono essere ubicate a *quota di piano* ≥ -1 m.
2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.9-2:

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB e TO	Di tipo protetto con superficie lorda massima del compartimento non superiore a 1000 m ²			
TC	Di tipo protetto			
TM1	Di tipo protetto			
TM2	Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TM2			
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			

Tabella V.9-2: Compartimentazione



V.9.5.4

Esodo

1. Nelle aree TA l'affollamento è pari al numero massimo di occupanti previsto.
2. Da ciascuna area TA e TO è ammessa lunghezza di corridoio cieco ≤ 20 m ed affollamento degli ambiti serviti non superiore a 50 occupanti.
3. Nelle aree TA, TB e TO deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d'esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell'attività.

Nota La segnaletica a pavimento può essere di tipo retroilluminato o catarifrangente.

V.9.5.5

Gestione della sicurezza antincendio

1. Ai soli fini dell'attribuzione del livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio, il *numero di posti letto* è da assumersi pari al numero dei bambini.
2. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e, comunque, la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo.

Nota Nel piano di emergenza si dovrà tenere conto dell'eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l'evacuazione dei bambini.

3. Tutto il personale addetto all'attività deve ricevere formazione antincendio specifica secondo la normativa vigente. Di esso, un numero non inferiore a 4 fino a 50 *occupanti* deve essere in possesso di specifico *attestato di idoneità tecnica*. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di *attestato di idoneità tecnica* è frutto di specifica valutazione del rischio.

V.9.5.6

Controllo dell'incendio

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.9-3;

Nota È preferibile l'impiego di estintori con agente estinguente a base d'acqua.

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB, TM1, TM2, TO	III [1]	III		
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			
[1] è ammesso il livello II se il numero di occupanti è inferiore a 100.				

Tabella V.9-3: Livelli di prestazione per controllo dell'incendio

2. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 devono essere previsti i seguenti parametri minimi di progettazione:
 - protezione interna;
 - livello di pericolosità I;
 - alimentazione singola secondo EN 12845.

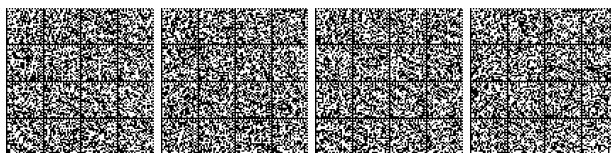
Nota In caso di alimentazione singola con livello di pericolosità I è ammessa alimentazione idrica di tipo promiscuo.

V.9.5.7

Rivelazione ed allarme

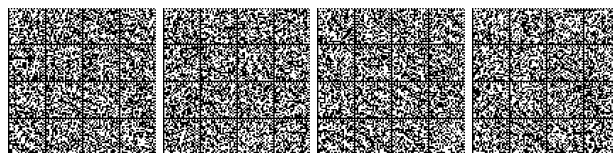
1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.

Nota Non è richiesto il sistema EVAC.



V.95.8**Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio**

1. I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.



Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.4.2, è sostituita come segue:
“ b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:
HA: $h \leq 12\text{m}$;
HB: $12\text{m} < h \leq 24\text{m}$;
HC: $24\text{m} < h \leq 32\text{ m}$;
HD: $32\text{ m} < h \leq 54\text{m}$;
HE: $h > 54\text{ m}$.”
2. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.7.2, è sostituita come segue:
“ b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:
HA: $h \leq 12\text{m}$;
HB: $12\text{ m} < h \leq 24\text{m}$;
HC: $24\text{m} < h \leq 32\text{ m}$;
HD: $32\text{ m} < h \leq 54\text{m}$;
HE: $h > 54\text{ m}$.”
3. Al comma 2 del paragrafo V.7.2, la classificazione delle aree TA è modificata come segue:
“TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;”
4. La nota [1] della Tabella V.5-2:Compartimentazione del paragrafo V.5.4.3, è modificata come segue:
“[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a , se ubicate a quota $\geq -5\text{ m}$; in caso l'area TK sia ubicata a quota $< -5\text{ m}$, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.”

20A02116

